



CITTÀ DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19 luglio 2013

Entrato in vigore il 27 settembre 2013

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14 giugno 2019

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e di quelle del Titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale del Governo e autorità sanitaria locale.
2. Le funzioni gestionali in materia di costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e quelle relative all'effettuazione delle sepolture sono attribuite, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al Responsabile dell'apposito servizio individuato all'interno del Settore tecnico del Comune.
3. Concorrono all'esercizio delle funzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'ufficio contratti per la parte relativa alle concessioni cimiteriali e l'Ufficiale dello Stato civile per le funzioni attribuitegli dalla legge.
4. I servizi cimiteriali e quelli inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla competente Azienda sanitaria.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune ha cura di evitare all'interno dei cimiteri situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non si assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco, che vi provvede attraverso il personale dipendente dal Comune destinato ai servizi cimiteriali (custodi, necrofori, operai, amministrativi) o, in caso di servizi esternalizzati, attraverso il personale del soggetto gestore, nonché, per le attribuzioni di competenza dell'azienda sanitaria, tramite il medico di igiene.
3. Chiunque, all'interno del cimitero, provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, che penalmente, secondo le norme del codice penale.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

1. La richiesta da parte di un soggetto di un servizio cimiteriale (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ecc.), di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.), di una autorizzazione all'apposizione di croci e altri simboli (lapidi, busti, ecc.), di un permesso per costruzione di manufatti (edicole, monumenti, ecc.), s'intende fatta in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari, previo loro consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità.
2. Eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estranei il Comune o il soggetto gestore.
3. In caso di controversie tra privati riguardanti le sepolture cimiteriali, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiteranno a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato. Sono fatti salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando in ogni caso il Comune o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
4. Le eventuali spese derivanti dalle controversie tra privati restano integralmente a carico degli stessi provati, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con il provvedimento che risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono erogati senza oneri a carico degli utenti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi i seguenti:
 - a) l'inumazione in campo comune di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano deceduti nel Comune di Avigliano o siano in esso residenti al momento del decesso, e la situazione di bisogno sia accertata con le modalità indicate al successivo articolo 13;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto a), e l'eventuale iscrizione nel registro;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
4. Il Consiglio comunale, con proprio atto di indirizzo o con separati atti assunti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico, in luogo a ciò destinato presso ciascun cimitero, gli orari di apertura e chiusura, le norme di comportamento, i provvedimenti di volta in volta adottati che riguardino la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali.
2. Nell'ufficio del custode del cimitero e presso gli uffici comunali sono conservati:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in essere e quelle in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULLA CESSAZIONE DELLA VITA E SULLA CUSTODIA DELLE SALME

Articolo 7

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1. A norma dell'art. 103, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1265 del 1934, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, debbono denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. In caso di decesso di persona priva di assistenza medica, la denuncia della causa presunta di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, utilizzando apposita scheda predisposta dal Ministero della Salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Articolo 8

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri comunali è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile a norma del d.P.R. n. 285/1990.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere o di ossa umane.
3. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 in materia di ordinamento dello stato civile, si osservano gli articoli da 1 a 7 del d.P.R. n. 285/1990.
4. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane complete di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico di igiene e sanità pubblica.
5. A richiesta dei genitori, nei cimiteri comunali possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al comma precedente anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
6. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al medico di igiene e sanità pubblica, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

Articolo 9

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di morte decapitazione o maciullamento e salvo quelli per i quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di idonei strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non ne accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del medico d'igiene e sanità pubblica il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattie infettive diffuse devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico d'igiene e sanità pubblica.

Articolo 10

Depositi di osservazione

1. Nell'ambito dei cimiteri comunali è attrezzato un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone :
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere ospitati anche presso idonee strutture sanitarie presenti sul territorio comunale.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico di igiene e sanità pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
4. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro. Ciascun feretro può contenere una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi del precedente articolo 9.

Articolo 12

Verifica e chiusura feretri

1. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto da effettuare, sono compiuti direttamente

dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

2. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 13

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile del servizio sociale del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 14

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 15

Morti per malattie infettive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. Nei casi previsti dal presente articolo è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti in contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico d'igiene e sanità pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DI CADAVERI

Articolo 16

Modalità del trasporto

1. Gli addetti al trasporto dei feretri sono incaricati di pubblico servizio.

2. Il trasporto dei cadaveri sarà eseguito mediante carri funebri, in forma civile o religiosa, o con altri mezzi speciali di trasporto, riconosciuti convenienti dal punto di vista sanitario e civile.
3. Il medico di igiene e sanità pubblica vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare le regolarità del servizio.
4. I mezzi per il trasporto delle salme di soci di congregazioni religiose, confraternite ed altre associazioni costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco previo parere del medico di igiene e sanità pubblica.
5. Le tariffe e le modalità di esecuzione del servizio sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.
6. Il trasporto dei cadaveri al luogo di osservazione, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente articolo 9, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
7. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a famiglie di indigenti avviene a cura e spese del Comune, con modalità che garantiscano il decoro del servizio. Si applica, per l'accertamento dello stato di indigenza la disposizione del precedente articolo 13, comma 2.

Articolo 17

Requisiti dei mezzi di trasporto

1. Il trasporto del cadavere dal luogo del decesso a quello di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto.
2. Il trasporto di cadavere ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi, può essere effettuato, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro.
3. I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune o da privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico d'igiene e sanità pubblica il quale deve controllarne almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.
5. Un apposito registro, dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
6. Sia il Comune che i privati esercenti attività di onoranze funebri operanti nel territorio comunale sono tenuti all'obbligo dell'osservanza dei regolamenti di igiene in materia per ciò che riguarda il rimessaggio dei carri funebri in locali appositi ubicati in località appartate e muniti di mezzi e di attrezzature per la pulizia e le eventuali disinfezioni.
7. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal medico d'igiene e sanità pubblica.
8. Per il trasporto dei cadaveri nell'ambito del territorio comunale il Sindaco determina le modalità, l'orario ed i percorsi consentiti.

Articolo 18

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione nei modi e termini stabiliti dalla legge, la quale dovrà essere consegnata al custode del cimitero.
2. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del territorio comunale in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune di Avigliano, è autorizzato secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di particolari onoranze, il decreto di cui al comma precedente dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
5. In caso di morti per malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere abbia trascorso il periodo di osservazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco indicato al precedente comma.
7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con decreto del Sindaco del comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.

Articolo 19

Trasporto dall'estero e per l'estero.

Trasporto da e verso comuni distanti più di 100 km

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune distanti più di 100 km, per essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio, e dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285/1990.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco o dal funzionario da lui incaricato. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale redatto dall'addetto al trasporto da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
5. Il trasporto delle ceneri e dei resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore. Nell'ambito del territorio provinciale, per il trasporto da comune a comune, la salma non viene sottoposta al trattamento antiputrefattivo previsto dall'art. 32 del d.P.R. n. 285/1990.

Articolo 20

Rinvio a convenzioni internazionali

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937 n. 1397, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 285/1990.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938 n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del d.P.R. 285/1990.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 21

Cimiteri comunali

1. Ai sensi dell'art. 337 del R.D. n. 1265 del 1934, il Comune di Avigliano provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri di Avigliano centro e della frazione di Lagopesole.

Articolo 22

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio comunale provvede all'adozione, o se già adottato all'aggiornamento, del piano regolatore dei cimiteri comunale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal capo X del d.P.R. n. 285/1990, che tenga conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preventivo del competente servizio dell'azienda sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 del D.Lgs n. 267/2000.
3. Il piano regolatore cimiteriale, redatto dall'ufficio tecnico comunale, deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratiche funebri;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potrebbero creare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
 - h) di ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, al fine di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del d.P.R. 285/1990. Ove opportuno, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

5. Presso l'ufficio tecnico comunale è conservata la planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, riportante anche le aree limitrofe ai cimiteri e le zone di rispetto cimiteriale.

Articolo 23

Servizi cimiteriali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatte salve le eventuali autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.P.R. n. 285/1990.

2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero.

4. Competono al Comune, o al soggetto gestore se l'attività è esternalizzata, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del d.P.R. n. 285/1990.

5. Il competente servizio dell'azienda sanitaria locale effettua il controllo sul funzionamento dei cimiteri per i profili igienico-sanitari, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Articolo 24

Servizio di custodia

1. A ciascun cimitero comunale sono addetti uno o più custodi, individuati tra i dipendenti comunali o, in caso di esternalizzazione del servizio, dal soggetto gestore.

2. I custodi sono responsabili della vigilanza, della cura e dell'ordinaria manutenzione del cimitero. Ad essi competono in particolare le seguenti funzioni:

a) ritirare e conservare, per ogni cadavere ricevuto, l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile;

b) presenziare alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali disposte dalle autorità;

c) sorvegliare i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

d) trascrivere sull'apposito registro, cartaceo o in formato elettronico, i dati relativi alle inumazioni, tumulazioni, cremazioni con le indicazioni prescritte dal d.P.R. n. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc.;

e) curare la conservazione del registro di cui alla precedente lettera d), che deve essere esibito ad ogni richiesta degli uffici comunali e delle competenti autorità;

f) curare l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;

g) regolare le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale da consegnare in copia agli uffici comunali indicati al precedente articolo 2, comma 2;

h) verificare che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;

i) regolare l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;

- l) durante l'orario di apertura al pubblico, sorvegliare che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento e dai provvedimenti dell'autorità;
- m) verificare che le costruzioni di sepolcri privati, l'installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero siano debitamente autorizzati;
- n) controllare che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
- o) provvedere alla pulizia della camera mortuaria, del deposito di osservazione e degli altri spazi del cimitero, richiedendo quando occorra la disinfezione di tali luoghi.

Articolo 25

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, con deliberazione dalla Giunta comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura nei reparti speciali avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce tali aree.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie alla realizzazione dei reparti speciali, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici sono sottoposti di norma a cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento della Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità.

Articolo 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo che venga richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Avigliano, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Avigliano la propria residenza al momento della morte;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune di Avigliano, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone concessionarie nei cimiteri comunali di sepoltura privata, individuale o di famiglia, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 285/1990;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone indicate alle lettere precedenti;
 - g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune di Avigliano, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate in altri comuni.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 2 del precedente articolo 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, rendendo idonea dichiarazione con le modalità previste dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.
3. Al di fuori dei casi elencati nel presente articolo, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto e previa deliberazione della Giunta comunale nella quale siano esplicitate le ragioni che giustificano la deroga alle norme del presente regolamento.

Articolo 27

Camera mortuaria

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Articolo 28

Ossario comune

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai famigliari per la collocazione in altra sepoltura.

Articolo 29

Cinerario comune

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai famigliari per la collocazione in altra sepoltura.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30

Inumazioni

1. I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
4. Qualora non vi provvedano i congiunti del defunto, a cura del Comune verrà applicata sul cippo una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
5. Nel procedere all'approntamento delle fosse destinate all'inumazione, gli addetti al servizio osserveranno le disposizioni contenute negli artt. 71, 72 e 73 del d.P.R. n. 285/1990.
6. Per la disciplina delle sepolture nei campi di inumazione si osservano le disposizioni del regolamento comunale in materia.

Articolo 31

Materiale consentito per le casse

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche o di altro materiale non biodegradabile.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere eventualmente autorizzato caso per caso dal Ministero della Salute.
4. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Articolo 32

Tumulazioni

1. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Le dimensioni dei loculi devono essere rispondenti alla normativa in materia.
4. Il piano dei loculi dovrà essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a 15 cm., sempre intonacati nella parte esterna.
6. E' consentita la chiusura del tumulo con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.
7. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno, l'altra in metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285/1990.
8. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi, che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori di esso.

Articolo 33

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione nei mesi da ottobre ad aprile.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, sono utilizzate per nuove inumazioni.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode, con obbligo per quest'ultimo di comunicare per tempo ai congiunti la data e l'ora dell'esumazione stessa.
4. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione su ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o in seguito ad autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
5. Nelle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle disposizioni eventualmente prescritte dall'autorità ordinante.
6. Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico d'igiene e sanità pubblica e del custode.

Articolo 34

Esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi da maggio a settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il medico d'igiene e sanità pubblica dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 35

Rinvenimenti

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comunale, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda per deporle in cellette-ossario poste entro il recinto del cimitero avute in concessione dal Comune.
2. Le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
3. Gli avanzi della cassa e degli indumenti devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Articolo 36

Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal custode.
2. Le estumulazioni di salme tumulate in sepolcri privati a concessione perpetua o novantanovenale, disposte per il recupero del loculo, possono essere eseguite dopo che sia trascorso un periodo di anni 30 dalla tumulazione di ciascuna salma nel loculo da recuperare.
3. Le estumulazioni che si eseguono in via ordinaria, per scadenza della concessione, e quelle effettuate su richiesta di privati per il recupero del loculo alle condizioni di cui innanzi, non sono assoggettabili all'obbligo del ciclo di inumazione di cui all' art. 86 del d.P.R. n. 285/1990, a condizione che il medico di igiene e sanità pubblica verifichi l'avvenuta mineralizzazione del cadavere.
4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al medico d'igiene e sanità pubblica chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
6. Le salme che risultassero ancora indecomposte per mummificazione o saponificazione, salvo che si possa rinnovare la sepoltura nello stesso loculo, dovranno essere inumate per un periodo di 5 anni dopo aver praticato qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.
7. E' data facoltà ai privati di richiedere l'estumulazione per il recupero del loculo anche prima che siano trascorsi 30 anni; in tal caso il feretro estumulato deve essere inumato e rimanere in tali condizioni per un periodo non inferiore a 5 anni. Prima dell'inumazione sul feretro sarà praticato un foro per meglio consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

Articolo 37

Estumulazioni diverse

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altro sito a condizione che, aperta la sepoltura, il medico di igiene e sanità pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altro sito può farsi senza alcuni pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora il medico di igiene e sanità pubblica constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE

Articolo 38

Cremazione

1. I crematori devono essere costruiti all'interno del recinto del cimitero e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza del Sindaco e del medico d'igiene e sanità pubblica.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 130 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Articolo 39

Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'interno il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.
2. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio o dal responsabile comunale se il servizio è gestito in economia dal Comune, il secondo da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato civile.
3. Se l'urna è collocata nel cimitero l'esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.
4. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione, oltre che nel Cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi, oltre ad avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e offrire idonea garanzia contro ogni profanazione.

Articolo 40

Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia

1. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione ordinaria.
2. A tal fine l'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta dei servizi cimiteriali e previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

Articolo 41

Cremazione di salme inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 anni

1. Decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, le salme sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la

durata di 60 giorni consecutivi. Tale avviso è inoltre pubblicato presso il cimitero in luogo visibile al pubblico.

3. A questo fine, il Responsabile del Servizio competente provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'Ufficiale dello Stato Civile, su richiesta del responsabile del servizio competente, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 42

Concessione

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali di cui all'art. 824 del codice civile, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 953 del codice civile

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decadenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- i dati anagrafici del concessionario o, in caso di enti e collettività, del legale rappresentante pro-tempore;
- per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri a cui è sottoposta la concessione.

4. Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale. Fino all'adozione del piano regolatore, le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio comunale.

5. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette).

Articolo 43

Concessione di sepolture private

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. Tali concessioni hanno durata di 99 anni, decorrenti dalla data di stipula dell'atto indicato al comma 3 del precedente articolo 42.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli Enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.
3. Al concessionario facente richiesta, non può assegnarsi più di un'area.
4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale.
5. Sull'area assegnata e destinata alla costruzione di cappelle gentilizie di famiglia, dovrà costruirsi il sepolcro entro due anni dalla data di stipula del contratto di concessione novantanovenne.
6. Trascorso il termine indicato al precedente comma 5, la concessione decadrà con semplice dichiarazione amministrativa e senza diritto alla restituzione della somma esborsata.
7. Il costo della concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia viene determinato con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 44

Cappelle gentilizie e sepolture private

1. I progetti di costruzione di cappelle gentilizie o sepolture private debbono essere approvati dall'ufficio tecnico comunale, su conforme parere del medico di igiene e sanità pubblica.
2. Nell'atto di approvazione del progetto dovrà essere definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. A salvaguardia della salubrità dello spazio interno delle cappelle gentilizie e a tutela dei principi elementari d'igiene, il numero dei loculi da realizzare è determinato dal rapporto di un loculo per ogni metro e cinquanta di superficie. Eventuali cripte, ricavate al di sotto della cappella, possono essere destinate alla sola realizzazione di cellette - ossario.

Articolo 45

Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è limitato alla persona del concessionario, al coniuge, ai discendenti in linea retta senza limitazione di grado di parentela, ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso, agli affini fino al terzo grado.
2. Se la concessione è fatta in favore di enti morali, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. E' fatto divieto, pena la decadenza della concessione, di permettere la tumulazione nel sepolcro di persone diverse da quelle indicate nel precedente articolo.
4. La proprietà delle tombe di famiglia si trasmette per eredità nel modo voluto dalla legge per le successioni *ab intestato*.
5. Non può essere fatta concessione di area per sepolture private a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Articolo 46

Manutenzione sepoltura privata

1. Il concessionario della sepoltura o i suoi eredi dovranno curare la perfetta e costante manutenzione del sepolcro. In caso di omissioni e negligenza l'amministrazione comunale, previa diffida nella forma

amministrativa, potrà sostituirsi agli interessati per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, ed in tale caso dovrà riversi delle spese anticipate.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto ad essa, il Comune potrà provvedere alla rimozione delle parti pericolanti resesi indecorose, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. In questo caso il Comune potrà, altresì, acquisire la disponibilità del sepolcreto, sempre che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, o dall'ultima tumulazione, se trattasi di cappelle di famiglia, previa sistemazione dei resti mortali in una celletta-ossario di proprietà comunale.

3. I materiali provenienti dalle rimozioni previste dal presente articolo resteranno al Comune che li utilizzerà nel modo migliore, e comunque per interventi da realizzarsi all'interno del cimitero.

Articolo 47

Concessione di loculi

1. I loculi realizzati dal Comune, costruiti in conformità alle disposizioni dell'art. 32 del presente regolamento, sono ceduti in concessione temporanea per 30 anni, al prezzo di volta in volta stabilito con apposita deliberazione della Giunta comunale. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di stipula dell'atto di concessione.

2. Il diritto alla tumulazione nel loculo è limitato alla sola persona per la quale il loculo sarà richiesto in concessione. A questo scopo nella domanda di concessione, il richiedente dovrà specificare il nome e cognome della persona deceduta alla cui tumulazione il loculo è destinato e dovrà altresì produrre la seguente documentazione:

- a) certificato di morte;
- b) attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto per la concessione;
- c) dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che la persona da tumulare non è concessionaria di altri loculi o manufatti all'interno dei cimiteri comunali.

3. La concessione dei loculi mediante sistema di prenotazione (la cui realizzazione avviene a completo carico degli utenti) avrà la durata di 30 anni, decorrenti dalla tumulazione, e non può essere rinnovata.

4. Nel caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni poste a carico del concessionario, le somme dovute al Comune sono rimosse mediante ingiunzione di pagamento a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 369.

5. I loculi che resteranno vuoti in seguito ad autorizzazione di trasferimento di feretri ivi depositati, o per qualsivoglia altra ragione, anche prima della scadenza della concessione, rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza che gli assegnatari o chi per essi possano richiedere indennizzi od altro.

6. Per la concessione di loculi cimiteriali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 43 del presente regolamento.

Articolo 48

Manutenzione dei loculi

1. Per la costante e perfetta manutenzione dei loculi e delle cappelle valgono le disposizioni di cui all'art. 46 del presente regolamento.

2. Occorrendo lavori di manutenzione per loculi e cappelle, sempre che non vi provvedano spontaneamente gli interessati, ad essi si sostituirà il Comune, che provvederà poi a ripartire la spesa a carico dei concessionari medesimi, senza possibilità per questi di sindacare l'operato del Comune ed il riparto eseguito.

Art. 48-bis

Decoro delle lapidi

1. La lapide sarà realizzata con il marmo in dotazione al loculo e dovrà essere collocata entro tre mesi dalla tumulazione.
2. Qualora il loculo risulti sprovvisto del marmo o il marmo non sia utilizzabile perché scheggiato, lesionato o irrimediabilmente inutilizzabile per cause non dipendenti dal concessionario, lo stesso potrà essere sostituito, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
3. Se i familiari del defunto intendono sostituire il marmo in dotazione con altro della medesima tipologia (Carrara venato o arabescato) certificato dal marmista installatore, possono farlo a proprie spese, previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale. I marmi in dotazione, non utilizzati poiché sostituiti dai familiari dei defunti con altro della stessa tipologia, rimarranno di proprietà del Comune.
4. Saranno a carico dei familiari del defunto l'installazione e la manutenzione delle lapidi, scritte, fotografie, vaschette portafiori non colorate e lumi votivi che devono essere ancorati stabilmente e durevolmente, al fine di garantire la sicurezza dei visitatori e dei passanti.
5. Non è consentita l'installazione di mensole.
6. L'uso del colore sulle lapidi sarà consentito per la fotoceramica del defunto con eventuale cornice, della dimensione massima di cm 20x20; il nome, il cognome e le date di nascita e morte e brevi epitaffi devono essere di un unico colore; sarà consentita l'incisione sulla lapide di piccole immagini non colorate (cm 35x35 per marmi di lungo e cm 25x25 per marmi di punta) Le lapidi predisposte dai concessionari del loculo prima della loro morte e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se non rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, potranno essere montate, previa adeguata verifica degli addetti preposti alla tumulazione, solo se conservate nel loculo e rinvenute al momento della tumulazione.
7. Per ragioni di estetica o di decoro delle sepolture il Comune potrà negare l'autorizzazione alla installazione di marmi o di elementi in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Tutto quanto non previsto nel presente regolamento, non è consentito.
8. I familiari del defunto sono tenuti a prendere visione delle presenti disposizioni, e con l'accettazione della concessione si impegnano a non arrecare alcuna modifica alla lapide (la cui immagine sarà appositamente archiviata a cura del Comune), autorizzata prima dell'installazione dagli uffici comunali. I familiari del defunto autorizzano espressamente il Comune a rimuovere, senza attendere alcun pronunciamento della Autorità Giudiziaria, eventuali installazioni sulla lapide non conformi a quanto autorizzati dagli uffici comunali. La rimozione delle installazioni non conformi sarà effettuata dal Comune a proprio insindacabile giudizio addebitando le spese sostenute ai familiari del defunto, restando salva la possibilità per il Comune di agire in giudizio per il risarcimento di eventuali danni e per il recupero di ulteriori somme necessarie alla rimozione delle installazioni non conformi a quanto autorizzato.

(articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14 giugno 2019)

Articolo 49

Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito in alcun modo il trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia erede legittimo del concessionario; di conseguenza, non hanno alcuna validità nei confronti del Comune gli eventuali patti o atti, conclusi tra privati, che tra prevedano cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.

Articolo 50

Estinzione della concessione

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del d.P.R. n. 258/1990.
2. Nel caso di estinzione di concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Articolo 51

Revoca della concessione

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per la modificazione topografica del cimitero, ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Verificandosi le ragioni previste al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile del servizio comunale competente, previo accertamento dei necessari presupposti; in tali casi, agli aventi diritto sarà concesso l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione comunale, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Del provvedimento di revoca verrà data comunicazione al concessionario o ai suoi eredi, ove noti, mediante raccomandata A.R., indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; nel caso in cui il concessionario o i suoi eredi non siano noti, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca all'albo pretorio comunale e presso il cimitero per un periodo di sessanta giorni.

Articolo 52

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata presentata richiesta entro trenta giorni decorrenti, rispettivamente, dal decesso, esumazione o esumazione, cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando si accerti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - e) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Responsabile del servizio competente in materia di concessioni cimiteriali.